

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino

Decreto di Esproprio di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 3 del 18 aprile 2011. “Variante di Omegna - Completamento” (cod. 026VB01).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

- Vista la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte S.p.A.) e contestualmente disposta la soppressione di ARES Piemonte, le cui funzioni sono state assunte dalla subentrante S.C.R. Piemonte nei rapporti giuridici, attivi e passivi;
- Vista la D.C.R. n. 271/37720 del 27 novembre 2002, di approvazione del Piano degli Investimenti e degli Interventi della Regione Piemonte, tra i quali risulta individuato quello denominato “VARIANTE DI OMEGNA - COMPLETAMENTO” (COD. 026VB01);
- Vista la D.G.R. n. 46/12142 del 30 marzo 2004, che regolamenta, con riferimento agli interventi di cui alla D.C.R. n. 271/37720 del 27 novembre 2002 citata, il particolare svolgimento dell’attività amministrativo - tecnica e l’iter delle conferenze dei servizi preordinate alla valutazione del progetto preliminare e definitivo, oltre che il valore di variante al piano regolatore vigente da attribuirsi a quanto approvato in sede di conferenza dei servizi sul progetto definitivo e successivamente formalizzato mediante la determinazione dirigenziale regionale conclusiva della conferenza stessa;
- Vista la convenzione stipulata fra la Regione Piemonte e l’ARES Piemonte in data 15 ottobre 2003, relativa all’attuazione del predetto Piano;
- Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che detta la vigente disciplina in materia di espropriazioni di beni immobili per pubblica utilità;
- Dato atto che per l’intervento di cui all’oggetto si è proceduto a dare preventiva pubblicità, ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nelle forme da tali articoli previsti per l’avvio del procedimento espropriativo;
- Vista la determinazione n. 38 del 3 febbraio 2005 della Direzione Trasporti Regione Piemonte, che ha approvato il vincolo preordinato all’esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto;
- Dato atto che, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 15 dell’8 marzo 2005, l’ARES Piemonte ha approvato il progetto definitivo dell’opera, dando contestualmente e formalmente atto della pubblica utilità dell’opera;
- Dato atto che l’ente ha proceduto a comunicare ai singoli soggetti interessati dall’esproprio, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 327/2001 e s.m.i, l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- Visti gli articoli 13 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che fissano il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità da porsi, nel caso di specie, in anni cinque dall’assunzione della citata deliberazione del Comitato Direttivo n. 15 dell’8 marzo 2005;
- Vista la disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2010 con la quale è stata prorogata ai sensi dell’articolo 13 comma 5, D.P.R. 327/2001 la pubblica utilità dell’opera a tutto il giorno 8 marzo 2012;
- Visto il decreto d’occupazione d’urgenza del Commissario Straordinario di ARES Piemonte n.

13 del 15 maggio 2007, e il decreto d'occupazione d'urgenza del Commissario Liquidatore di ARES Piemonte n. 15 del 24 gennaio 2008 che sono stati portati a completa esecuzione, mediante immissione in possesso in via d'urgenza degli immobili interessati da esproprio, ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in data 16 aprile 2009;

- Visto l'avviso di avvio del procedimento per emanazione del decreto di esproprio con determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001 notificato alla ditta "Casale Corte Cerro" in data 27 aprile 2010 (Prot. n. 1761/1 del 19 aprile 2010) e alla ditta "Giovanni Scaramozza & C. S.n.c." in data 28 aprile 2010 (Prot. n. 1761 del 19 aprile 2010);

- Vista la nota prot. S.C.R. n. 2188 del 14 maggio 2010 con la quale il Comune di Casale Corte Cerro ha dichiarato di condividere la determinazione delle indennità di espropriazione notificata in data 27 aprile 2010, precisando peraltro che non può consentire all'ente espropriante l'immissione nel possesso dei mappali di sua proprietà in quanto la Corte d'Appello di Torino ha sospeso l'esecuzione della propria sentenza, R.G, n. 1550/09 Cron. 1540/09, Rep. C.V. 1698/09 del 3 luglio 2009, con la quale la Società "Giovanni Scaramozza & C. S.n.c." è stata condannata a riconsegnare immediatamente al Comune di Casale Corte Cerro, libera da ogni manufatto o cose, l'area in detto Comune distinta al Foglio n. 10 mappali n. 148, 173, 308, 309 e 310 NCT;

- Vista la nota prot. S.C.R. n. 2511 del 1° giugno 2010 con la quale la Società "Giovanni Scaramozza & C. S.n.c." ha comunicato la propria formale opposizione al pagamento a favore del Comune di Casale Corte Cerro delle indennità determinate per gli immobili distinti a catasto al Foglio 10 mappali n. 148, 173, 308, 309 e 310 del Comune di Casale Corte Cerro;

- Viste le risultanze del frazionamento relativo all'intervento in oggetto, avvenuto in corso d'opera con definizione delle superfici interessate dall'esproprio, approvato dai competenti uffici dell'Agenzia del Territorio in data 21 settembre 2010;

- Vista la variazione catastale del fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Casale Corte Cerro approvata dai competenti uffici dell'Agenzia del Territorio in data 30 marzo 2011;

- Vista la nota prot. S.C.R. n. 2670 del 14 giugno 2010 con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri del Verbano – Cusio – Ossola la determinazione delle indennità definitive di espropriazione relativamente alle ditte "Giovanni Scaramozza & C. S.n.c." e "Comune di Casale Corte Cerro";

- Vista la disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 95 del 6 dicembre 2010, con la quale si è proceduto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti il complesso delle indennità ed oneri accessori di carattere espropriativo pari ad € 355.328,50 effettivamente dovuti alle ditte "Giovanni Scaramozza & C. S.n.c." e "Comune di Casale Corte Cerro" interessate dall'esproprio, come in dettaglio risulta nell'Allegato "A" Beni in Trasferimento;

decreta

Art. 1) il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili di cui agli allegati elenchi, autorizzando sin d'ora lo svolgimento, da parte di S.C.R. - Piemonte S.P.A., dei necessari incombenti concreti presso gli uffici competenti dell'Agenzia del Territorio e delle Entrate, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il succitato trasferimento avviene in favore della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola – Patrimonio indisponibile, con sede centrale in Verbania (VB) via Industria 25, (omissis), giusta la delibera provinciale n. 5 dell'8 febbraio 2008 di acquisizione al Demanio Provinciale di strade, adottata in esecuzione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-5791 del 27 aprile 2007 (ed al verbale

sottoscritto in data 15 gennaio 2008), con cui sono stati trasferiti al Demanio della Provincia di Verbania i sedimi e le pertinenze delle strade ex regionali (Allegato "A" Beni in Trasferimento).

Art. 2) Ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente decreto d'esproprio sarà notificato alle singole ditte proprietarie, a cura e spese di S.C.R. - Piemonte S.P.A. e nelle forme degli atti processuali civili, oltre che pubblicato entro 5 (cinque) giorni dall'emanazione, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al fine del decorso del termine di 30 (trenta) giorni per la proposizione delle eventuali opposizioni di terzi.

Art. 3) Il presente decreto, con gli allegati tutti che ne fanno parte integrante e sostanziale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. (Tab. art. 22).

Art. 4) Avverso il presente decreto d'esproprio è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di notifica.

Art. 5) Le azioni reali e personali esprimibili sul bene espropriato non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del presente decreto d'esproprio, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Art. 6) Dopo la trascrizione del presente decreto d'esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità in sede giudiziale presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto d'esproprio, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Arcidiacono

Gli allegati saranno depositati e consultabili presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino, tel. 011 6548311.